



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 settembre 2013*

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1, paragrafo 1 — Ambito di applicazione — Nozione di “materia civile e commerciale” — Ricorso presentato da un’autorità pubblica — Risarcimento danni per concorso in frode fiscale da parte di un terzo non soggetto all’IVA»

Nella causa C-49/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Østre Landsret (Danimarca), con decisione del 25 gennaio 2012, pervenuta in cancelleria il 31 gennaio 2012, nel procedimento

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

contro

Sunico ApS,

M & B Holding ApS,

Sunil Kumar Harwani,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 febbraio 2013,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Sunico ApS, la M & B Holding ApS e Sunil Kumar Harwani, da O. Spiermann, advokat,
- per il governo del Regno Unito, da L. Christie, S. Ossowski e S. Lee, in qualità di agenti, assistiti da A. Henshaw, barrister,
- per il governo svizzero, da D. Klingele, in qualità di agente,

* Lingua processuale: il danese.

— per la Commissione europea, da M. Wilderspin e C. Barslev, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 aprile 2013,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra i Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (amministrazione tributaria e doganale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; in prosieguo: i «Commissioners») e la Sunico ApS, la M & B Holding ApS nonché il sig. Harwani (in prosieguo, congiuntamente, la «Sunico»), e avente ad oggetto il procedimento per la convalida di un sequestro conservativo eseguito, su richiesta dei Commissioners, su beni appartenenti alla Sunico e situati in territorio danese.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

Il regolamento n. 44/2001

- 3 I considerando 6 e 7 del regolamento n. 44/2001 enunciano quanto segue:
 - «(6) Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell'Unione cogente e direttamente applicabile.
 - (7) Si deve includere nel campo d'applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti».
- 4 L'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento definisce come segue l'ambito di applicazione *ratione materiae* del medesimo:
 - «Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa».

L'accordo CE-Danimarca

- 5 L'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005 (GU L 299, pag. 62; in prosieguo: l'«accordo CE-Danimarca»), approvato, a nome dell'Unione europea, con la decisione 2006/325/CE del Consiglio, del 27 aprile 2006 (GU L 120, pag. 22), ha lo scopo di applicare le disposizioni del regolamento n. 44/2001 e le sue misure di

attuazione alle relazioni tra l'Unione europea e il Regno di Danimarca. Esso è entrato in vigore il 1° luglio 2007, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo CE-Danimarca (GU L 94, pag. 70).

6 Il preambolo di tale accordo così recita:

«(...)

Ritenendo che la Corte di giustizia [dell'Unione europea] dovrebbe essere competente, alle medesime condizioni, a pronunciarsi in via pregiudiziale in merito a questioni relative alla validità e all'interpretazione del presente accordo sollevate da una giurisdizione danese, e che tale giurisdizione dovrebbe, pertanto, poter richiedere una pronuncia in via pregiudiziale alle medesime condizioni delle giurisdizioni degli altri Stati membri con riferimento all'interpretazione del regolamento [n. 44/2001] e delle sue misure di attuazione,

(...)».

7 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale accordo, intitolato «Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale»:

«Le disposizioni del regolamento [n. 44/2001], allegato al presente accordo, di cui forma parte integrante, nonché le misure di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento, e – per quanto concerne le misure di attuazione adottate dopo l'entrata in vigore del presente accordo – attuate [dal Regno di] Danimarca ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo, [e le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento], si applicano, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra [l'Unione e il Regno di] Danimarca».

8 L'articolo 6 dello stesso accordo, intitolato «Competenza della Corte di giustizia [dell'Unione europea] in merito all'interpretazione del presente accordo», ai suoi paragrafi 1 e 6 prevede quanto segue:

«1. Qualora sorga una questione concernente la validità o l'interpretazione di questo accordo in una causa pendente dinanzi ad un organo giudiziario danese, quest'ultimo può richiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito nelle medesime circostanze in cui un organo giudiziario di un altro Stato membro dell'Unione europea vi sarebbe obbligato ai sensi del regolamento [n. 44/2001] e delle misure di attuazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente accordo.

(...)

6. In caso di modifica delle disposizioni del trattato [CE] che istituisce la Comunità europea concernenti le pronunce della Corte di giustizia con conseguenze rispetto alle pronunce concernenti il regolamento [n. 44/2001, il Regno di] Danimarca può notificare alla Commissione la sua decisione di non applicare le modifiche rispetto al presente accordo. La notifica deve essere effettuata al momento dell'entrata in vigore delle modifiche o entro 60 giorni da quest'ultima.

In tal caso, il presente accordo viene considerato risolto. La risoluzione ha effetto 3 mesi dopo la notifica».

Il diritto danese

- 9 L'articolo 634, paragrafo 1, del codice di procedura civile (retsplejeloven) così dispone:
- «Entro un termine di una settimana a decorrere dal sequestro conservativo, il creditore avvia un procedimento relativo al credito a garanzia del quale il sequestro è stato disposto, salvo se il debitore rinuncia a qualsiasi contestazione durante o dopo il sequestro. Nell'ambito di detto procedimento il creditore chiede inoltre, separatamente, che sia convalidato il sequestro conservativo».
- 10 L'articolo 634, paragrafo 5, di detto codice prevede quanto segue:
- «Se un procedimento relativo al credito di cui trattasi è pendente dinanzi a un giudice straniero la cui decisione può produrre effetti vincolanti in Danimarca, si sospende la decisione in qualsiasi procedura pendente ai sensi del paragrafo 1, fintantoché una decisione definitiva sia stata emessa nel procedimento all'estero. Il Tribunale può tuttavia statuire immediatamente sulla questione se il sequestro possa essere convalidato».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

- 11 In seguito ad un'asserita frode dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») di tipo «carosello», che aveva consentito un'evasione di tale imposta dovuta a valle, a danno dell'erario inglese, i Commissioners hanno avviato procedimenti giudiziari sia nel Regno Unito che in Danimarca.
- 12 Da un lato, per quanto riguarda il procedimento avviato nel Regno Unito, il 17 maggio 2010 i Commissioners hanno proposto dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), un ricorso nei confronti di diverse persone giuridiche e fisiche stabilite in Danimarca, tra cui la Sunico.
- 13 La questione dibattuta dinanzi a tale giudice era se i Commissioners potessero chiedere a persone non residenti, quali la Sunico, nell'ambito di un'azione di risarcimento danni («claim for damages»), un risarcimento corrispondente all'importo dell'IVA non corrisposta da un soggetto passivo di tale imposta nel Regno Unito, in quanto i non residenti avrebbero stretto un «patto illecito con scopo di frode» («tortious conspiracy to defraud») ai sensi del diritto inglese. Più precisamente, i Commissioners sostenevano che i suddetti non residenti si fossero resi colpevoli, nel territorio del Regno Unito, di una frode dell'IVA di tipo «carosello». I Commissioners ritenevano inoltre che i medesimi non residenti, non essendo soggetti all'IVA nel Regno Unito, fossero stati gli effettivi beneficiari delle somme ottenute mediante tale meccanismo di evasione fiscale.
- 14 Il soggetto passivo dell'IVA nel Regno Unito, coinvolto in tale frode «carosello» dell'IVA, non è parte né nella controversia dinanzi alla High Court of Justice né nella controversia principale.
- 15 Dal momento che i medesimi non residenti non incorrevano in responsabilità a titolo della legislazione concernente l'IVA nel Regno Unito, i Commissioners hanno basato il loro ricorso dinanzi alla High Court of Justice sulle disposizioni della legislazione di tale Stato membro relative alla responsabilità extracontrattuale («tort»), applicabile al patto che si avvale di mezzi illeciti («unlawful means conspiracy»).
- 16 Alla data della decisione di rinvio il procedimento dinanzi alla High Court of Justice era ancora pendente.

- 17 Prima della presentazione di tale ricorso, le autorità tributarie danesi, su richiesta dei Commissioners, avevano comunicato loro informazioni riguardanti i non residenti citati dinanzi alla High Court of Justice, in base al regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (GU L 264, pag. 1).
- 18 Dall'altro lato, i Commissioners hanno avviato procedimenti anche in Danimarca.
- 19 Il 18 maggio 2010, su richiesta dei Commissioners, il fogedret i København (giudice dell'esecuzione di Copenaghen, Danimarca) ha disposto sequestri conservativi su beni appartenenti alla Sunico e situati in territorio danese, a titolo di garanzia del credito dei Commissioners per il risarcimento danni.
- 20 La Sunico ha interposto appello avverso tali ordinanze di sequestro, appello che è stato respinto dall'Østre Landsret (Danimarca) il 2 luglio 2010.
- 21 Con atto separato, depositato il 25 maggio 2010 dinanzi al Københavns byret (tribunale distrettuale di Copenaghen, Danimarca), i Commissioners hanno chiesto, conformemente all'articolo 634, paragrafo 1, del codice di procedura civile, che detto giudice constatasse la validità dei sequestri conservativi disposti dal fogedret i København, nonché hanno chiesto il pagamento di un importo pari a lire sterline GBP 40 391 100,01, corrispondente all'importo dell'IVA elusa.
- 22 La Sunico ha chiesto, da un lato, di respingere la domanda di pagamento dei Commissioners in quanto irricevibile o almeno in quanto infondata e, dall'altro, per quanto riguarda le conclusioni relative ai sequestri, di revocare tali misure cautelari.
- 23 Con ordinanza dell'8 settembre 2010 il Københavns byret ha rimesso la causa al giudice del rinvio.
- 24 Quest'ultimo ha deciso di statuire separatamente sulla questione se, conformemente all'articolo 634, paragrafo 5, del codice di procedura civile, occorra sospendere la pronuncia nei procedimenti di cui è investito fino alla conclusione del procedimento pendente dinanzi alla High Court of Justice.
- 25 Il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se un ricorso come quello depositato il 17 maggio 2010 dinanzi ai giudici del Regno Unito rientri nell'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, di modo che una sentenza pronunciata da tali giudici possa essere riconosciuta ed eseguita in Danimarca in applicazione di tale regolamento e dell'accordo CE-Danimarca.
- 26 Alla luce di ciò, l'Østre Landsret ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 1 del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che nella sua sfera di applicazione ricade un'azione con cui le autorità di uno Stato membro chiedono un risarcimento danni a imprese e a persone fisiche stabilite in un altro Stato membro in base ad una allegazione – ai sensi del diritto del primo Stato membro – relativa ad un patto illecito costituito a scopo di frode consistente nella partecipazione ad una evasione dell'IVA dovuta nel primo Stato membro».

Sulla questione pregiudiziale

- 27 In via preliminare occorre rilevare che la Corte è competente a pronunciarsi sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
- 28 Come infatti confermato dalla Commissione nell'udienza dinanzi alla Corte, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha abrogato l'articolo 68 CE, il Regno di Danimarca non si è avvalso della possibilità, prevista all'articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo CE-Danimarca, di notificare alla

Commissione la propria decisione di non applicare tale modifica del Trattato CE entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo. Ne risulta che, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 68 CE, l'estensione della facoltà di porre questioni pregiudiziali relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile ai giudici le cui decisioni possono costituire oggetto di ricorso giurisdizionale si applica anche al giudice del rinvio.

- 29 Con la sua questione tale giudice chiede sostanzialmente se la nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, debba essere interpretata nel senso che comprende un'azione con cui un'autorità pubblica di uno Stato membro chiede un risarcimento danni a persone fisiche e giuridiche domiciliate in un altro Stato membro in riparazione di un danno causato da un patto illecito costituito a scopo di frode dell'IVA dovuta nel primo Stato membro.
- 30 La Sunico, che auspica il proseguimento dei procedimenti di cui il giudice del rinvio è adito, sostiene che una sentenza pronunciata dai giudici del Regno Unito nell'ambito di un'azione di risarcimento danni nei suoi confronti non può produrre effetti vincolanti in Danimarca. Una siffatta sentenza non sarebbe esecutiva in Danimarca in applicazione del regolamento n. 44/2001, in quanto la domanda di risarcimento danni dei Commissioners si basa sul fatto che un terzo assoggettato ad IVA nel Regno Unito non ha pagato tale imposta, di modo che detta domanda sarebbe disciplinata dal diritto inglese in materia di IVA. Pertanto, secondo la Sunico, un'azione siffatta non rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento, dato che le azioni in materia fiscale ne sono esplicitamente escluse.
- 31 I Commissioners, che hanno concluso per la sospensione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice del rinvio, sostengono che una sentenza pronunciata dai giudici del Regno Unito nell'ambito dell'azione di risarcimento danni nei confronti della Sunico dovrebbe essere esecutiva in Danimarca, in applicazione del regolamento n. 44/2001 e dell'accordo CE-Danimarca.
- 32 In via preliminare è importante ricordare che, poiché il regolamento n. 44/2001 ha ormai sostituito, nei rapporti tra gli Stati membri, la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), l'interpretazione fornita dalla Corte in riferimento a quest'ultima vale anche per detto regolamento, quando le sue disposizioni e quelle della convenzione di Bruxelles possono essere qualificate come equivalenti (v., in particolare, sentenza dell'11 aprile 2013, Sapir e a., C-645/11, punto 31). Dal considerare 19 del regolamento n. 44/2001 emerge inoltre che dev'essere garantita la continuità interpretativa tra la Convenzione di Bruxelles e il regolamento in questione.
- 33 A tale proposito si deve necessariamente constatare che l'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, come quello della Convenzione di Bruxelles, si limita alla nozione di «materia civile e commerciale». Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che tale ambito di applicazione è sostanzialmente determinato in ragione degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici tra le parti in causa o l'oggetto della lite (v., in particolare, sentenze del 18 ottobre 2011, Realchemie Nederland, C-406/09, Racc. pag. I-9773, punto 39, e Sapir e a., cit., punto 32).
- 34 La Corte ha altresì considerato che, sebbene talune controversie tra un'autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano rientrare nell'ambito d'applicazione del regolamento n. 44/2001, la situazione è diversa qualora l'autorità pubblica agisca nell'esercizio della sua potestà d'imperio (v., segnatamente, sentenza Sapir e a., cit., punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
- 35 Al fine di determinare se ciò avvenga in una controversia come quella di cui trattasi nel procedimento principale, occorre esaminare il fondamento e le modalità d'esercizio dell'azione intentata dai Commissioners nel Regno Unito dinanzi alla High Court of Justice (v., per analogia, sentenze del 14 novembre 2002, Baten, C-271/00, Racc. pag. I-10489, punto 31, e del 15 maggio 2003, Préservatrice foncière TIARD, C-266/01, Racc. pag. I-4867, punto 23).

- 36 A tale riguardo, occorre constatare che la domanda di cui tale giudice è adito ha come fondamento fattuale l'asserito comportamento fraudolento della Sunico e degli altri non residenti citati dinanzi al suddetto giudice, ai quali viene addebitato di aver partecipato, nel territorio del Regno Unito, ad una catena di operazioni di vendita di merci finalizzata ad organizzare un meccanismo di frode fiscale dell'IVA di tipo «carosello», che ha consentito di evadere tale imposta dovuta a valle da un soggetto passivo di tale Stato membro, e di essere stati pertanto gli effettivi beneficiari delle somme ottenute mediante tale evasione fiscale.
- 37 Per quanto riguarda il fondamento giuridico della domanda dei Commissioners, la loro azione contro la Sunico si basa non sulla legislazione del Regno Unito concernente l'IVA, bensì sull'asserita partecipazione della Sunico ad un patto illecito con scopo di frode, che rientra nella disciplina della responsabilità civile extracontrattuale di tale Stato membro.
- 38 Parimenti, dalla decisione di rinvio risulta che la Sunico e gli altri non residenti citati dinanzi alla High Court of Justice non sono soggetti all'IVA nel Regno Unito, di modo che non sono debitori di tale imposta a titolo della legislazione di tale Stato membro.
- 39 Come affermato dalla Commissione e dal governo del Regno Unito, nell'ambito di tale rapporto giuridico i Commissioners non esercitano poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati. In particolare, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, i Commissioners, diversamente da quanto di consueto accade nell'esercizio di atti d'imperio, non possono emettere motu proprio un titolo esecutivo che consenta loro di procedere al recupero del loro credito, bensì devono a tal fine, in un contesto come quello della presente causa, avvalersi dei mezzi di ricorso ordinari.
- 40 Ne risulta che il rapporto giuridico esistente tra i Commissioners e la Sunico non è un rapporto giuridico basato sul diritto pubblico, nel caso di specie il diritto tributario, implicante il ricorso a prerogative della potestà d'imperio.
- 41 Certamente dalla decisione di rinvio risulta che l'importo dei danni chiesti dai Commissioners corrisponde all'importo dell'IVA dovuta a valle da un soggetto passivo di tale imposta nel Regno Unito. Tuttavia la circostanza che la portata della responsabilità extracontrattuale della Sunico nei confronti dei Commissioners e l'importo del credito tributario che questi ultimi detengono nei confronti di un soggetto passivo coincidano non può essere considerata una prova del fatto che il ricorso dei Commissioners dinanzi alla High Court of Justice rientri nell'esercizio della potestà d'imperio dei medesimi nei confronti della Sunico, dal momento che è pacifico che il rapporto giuridico esistente tra i Commissioners e la Sunico non è disciplinato dalla legislazione del Regno Unito concernente l'IVA, bensì dalla legislazione di tale Stato membro concernente la responsabilità extracontrattuale.
- 42 Per quanto riguarda infine la questione se la richiesta di informazioni, indirizzata dai Commissioners alle autorità danesi sulla base del regolamento n. 1798/2003 prima di adire la High Court of Justice, incida sul carattere dei rapporti giuridici tra i Commissioners e la Sunico, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo a disposizione della Corte non risulta che, nell'ambito del procedimento pendente dinanzi alla High Court of Justice, i Commissioners abbiano utilizzato elementi di prova ottenuti mediante l'esercizio della loro potestà d'imperio.
- 43 Spetta tuttavia al giudice del rinvio, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, stabilire che ciò non si sia verificato e, ove così fosse, se i Commissioners, nell'ambito della loro azione nei confronti della Sunico e degli altri non residenti citati dinanzi alla High Court of Justice, fossero nella stessa situazione di un privato.

- 44 Alla luce dei suesposti rilievi, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che la nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, dev'essere interpretata nel senso che comprende un'azione con cui un'autorità pubblica di uno Stato membro chiede un risarcimento danni a persone fisiche e giuridiche residenti in un altro Stato membro in riparazione di un danno causato da un patto illecito costituito a fini di frode dell'IVA dovuta nel primo Stato membro.

Sulle spese

- 45 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

La nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretata nel senso che comprende un'azione con cui un'autorità pubblica di uno Stato membro chiede un risarcimento danni a persone fisiche e giuridiche residenti in un altro Stato membro in riparazione di un danno causato da un patto illecito costituito a fini di frode dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel primo Stato membro.

Firme